



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0271/TFNSD-2025-2026  
Registro procedimenti n. 0256/TFNSD/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente  
Amedeo Citarella - Vice Presidente (Relatore)  
Gaetano Berretta - Componente  
Ignazio Castellucci - Componente  
Andrea Fedeli - Componente  
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 4 giugno 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 29811/511pf25-26/GC/PN/fm del 13 maggio 2026 nei confronti del sig. Gennaro Tuccillo e del sig. Vincenzo Tuccillo, nonché della società Ecocity Futsal Genzano, la seguente

### DECISIONE

#### Il deferimento

Con nota Prot. 29811/511pf25-26/GC/PN/fm del 13 maggio 2026, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- 1) il Sig. Tuccillo Gennaro, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società Ecocity Futsal Genzano;
- 2) il Sig. Tuccillo Vincenzo, all'epoca dei fatti soggetto tesserato per la Società Ecocity Futsal Genzano in qualità di Dirigente Accompagnatore, ruolo dal quale si è dimesso in data 12.11.2025;
- 3) la Società Ecocity Futsal Genzano;

per rispondere:

- 1) il Sig. Tuccillo Gennaro, nella qualità *ut supra* specificata, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all'art. 91, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale soggetto dotato di poteri di rappresentanza della Società Ecocity Futsal Genzano, consentito e/o comunque non impedito che il Sig. Tuccillo Vincenzo, soggetto che alla data del 7.11.2025 ricopriva il ruolo all'interno della detta società di Dirigente Accompagnatore, in occasione della gara tra Ecocity Futsal Genzano e Active Network Futsal del 7.11.2025, facesse ingresso nel recinto di gioco, sia al momento dell'arrivo dei giocatori che al momento dell'arrivo del direttore di gara all'interno dell'impianto sportivo, sia al termine della partita, per festeggiare la vittoria e per la consegna di una maglia ricordo alla Società Futsal Messina, militante in altra categoria, sebbene lo stesso in quel periodo fosse gravato dalla sanzione dell'inibizione, stante quanto disposto dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare con le decisioni n. 0026/TFNSD-2025-2026, pronunciata all'udienza del 24.7.2025 e depositata il 4.8.2025 emessa nel procedimento n. 0003/TFNSD-2025-2026; n. 0042/TFNSD-2025-2026, pronunciata all'udienza del 4.9.2025 e depositata il 12.9.2025, relativa al procedimento n. 0027/TFNSD-2025-2026; n. 0067/TFNSD-2025-2026, pronunciata all'udienza del 30.9.2025 e depositata il 3.10.2025, relativa al procedimento n. 0047/TFNSD-2025-2026;
- 2) il Sig. Tuccillo Vincenzo, nella qualità *ut supra* specificata, della violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione all'art. 19, comma 3, del CGS, per avere lo stesso, in occasione della gara sopra specificamente indicata, posto in essere i fatti sopra descritti nella vigenza delle sanzioni inibitorie pure ivi dettagliatamente descritte;
- 3- la Società Ecocity Futsal Genzano, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del CGS, per i fatti e i comportamenti posti in essere dai signori Tuccillo Gennaro e Tuccillo Vincenzo, come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

#### La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto la “*Segnalazione formulata dall'Amministratore Unico della S.S.D.S.R.L. Petrarca Calcio a Cinque, relativa al comportamento, disciplinarmente rilevante, adottato dal Sig. Vincenzo Tuccillo, Vice presidente dell'ASD Ecocity Futsal Genzano, in occasione della partita disputata il 07/11/2025 contro l'Active Network Futsal*”, risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 5 dicembre 2025 al n. 511 pf 25-26.

Nel corso dell'attività istruttoria, sono stati acquisiti:

- esposto del 8.11.2025 trasmesso alla Procura Federale con pec del 8.11.2025, dal dott. Paolo Morlino, Amministratore Unico e



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Legale Rappresentante della Società Petrarca Calcio a 5 S.R.L. S.S.D. corredato dei seguenti atti e documenti:

- 6 immagini fotografiche estrapolate dalla pagina facebook le della Società Ecocity Futsal Genzano;
- scheda di tesseramento del Sig. Paolo Morlino per la stagione sportiva 2025/2026;
- scheda di tesseramento del Sig. Vincenzo Tuccillo per la stagione sportiva 2025/2026;
- fogli di censimento della ASD Ecocity Futsal Genzano e della Società Petrarca Calcio a cinque SRL per la stagione sportiva 2025/2026;
- posizioni di tesseramento del Sig. Tuccillo Vincenzo per la stagione sportiva 2025/2026;
- elenco calciatori tesserati per la Società ASD Ecocity Futsal Genzano per la stagione sportiva 2025/2026;
- referto della gara ASD Ecocity Futsal Genzano - Active Network Futsal, del campionato serie A, calcio a 5 disputata il 7.11.2025 e rapporto del Commissario di Campo;
- verbali di audizione del 13.1.2026 del Sig. Zannola Giovanni, Arbitro Effettivo della Sezione AIA di Ostia Lido e del Sig. Giaquinto Pasquale, associato della medesima sezione ed atti ad essi allegati;
- verbali di audizione del 22.1.2026 dei signori Boullouh Zirari Mohamed, Mammarella Stefano e Taborda Pablo, calciatori tesserati per la Società ASD Ecocity Futsal Genzano per la stagione sportiva 2025-2026 e atti a essi allegati;
- certificazioni mediche attestanti le mancate comparizioni alle audizioni dei Sigg.ri Tuccillo Vincenzo e London Marco;
- verbale di audizione del 20.2.2026 del Sig. Pacifico Maurizio, Commissario di campo e atti a esso allegati;
- verbale di audizione del 26.2.2026 del Sig. Valenti Marco, tesserato in qualità di Dirigente per la Società ASD Active Network per la stagione sportiva 2025-2026 e atti a esso allegati.

La Comunicazione di conclusione delle indagini risulta notificata alla società e al suo legale rappresentante a mezzo pec del 2.4.2026, nonché al sig. Tuccillo Vincenzo, presso il suo domicilio, a mezzo racc.ta a.r. spedita in pari data con Codice spedizione n. 619648416155, disponibile per il ritiro dal 14 aprile 2026 presso l'Ufficio Postale di Cisterna di Latina, in via di Porta Agrippina snc.

All'esito della CCI, l'avv. Flavia Tortorella ha eseguito l'accesso al fascicolo nell'interesse del sig. Tuccillo Gennaro e della società Ecocity Futsal Genzano.

Nessuno degli incolpati ha chiesto di essere sentito, né inviato memorie difensive.

#### La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l'udienza del giorno 4.6.2026, il sig. Gennaro Tuccillo e la ASD Ecocity Futsal Genzano, con memoria a firma dell'avv. Flavia Tortorella, hanno contestato la sussistenza della violazione del perimetro inibitorio da parte del sig. Vincenzo Tuccillo e concluso per il loro proscioglimento.

Secondo la tesi difensiva, avendo il sig. Vincenzo Tuccillo assistito alla gara solo dalla tribuna e, essendo entrato in campo solo prima e dopo la stessa, ovvero in momenti estranei alla manifestazione sportiva, circostanze confermate dalle stesse dichiarazioni dei direttori di gara, non avrebbe leso alcun bene giuridico tutelato dalla normativa.

La giurisprudenza della Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, si sostiene, avrebbe già chiarito come il divieto di cui all'art. 19, comma 3, del CGS debba essere interpretato in modo ragionevole, evitando letture eccessivamente estensive, atteso che il divieto riguarda l'accesso al recinto di gioco "*in occasione delle gare*", quindi durante la gara, non prima o dopo.

Quanto alla posizione del Presidente Gennaro Tuccillo, se ne esclude in ogni caso la responsabilità, sia per non avere assistito alla gara, sia per l'assenza, nel sistema sportivo, di una responsabilità automatica per "*posizione apicale*".

L'esclusione della responsabilità del suo legale rappresentante, inoltre, comporta l'esclusione della responsabilità diretta della società, da escludersi, si conclude, anche a titolo oggettivo, avendo la società dimesso il tesserato Vincenzo Tuccillo dopo le precedenti inibizioni e dimostrato di aver adottato l'unica misura possibile per prevenire ulteriori criticità.

Il sig. Vincenzo Tuccillo non ha svolto attività difensiva.

#### Il dibattimento

All'udienza del giorno 4.6.2025, tenuta in modalità video conferenza, hanno partecipato l'avv. Debora Bandoni, in rappresentanza della Procura federale, nonché l'avv. Flavia Tortorella per il sig. Tuccillo Gennaro e la società Ecocity Futsal Genzano.

Nessuno è comparso per il sig. Tuccillo Vincenzo.

L'avv. Debora Bandoni, contestate le tesi della difesa e riportatasi al deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

mesi 8 (otto) di inibizione per il sig. Tuccillo Gennaro;

mesi 12 (dodici) di inibizione per il sig. Tuccillo Vincenzo;

ammenda di € 1.000,00 (mille/00) per la società Ecocity Futsal Genzano.

L'avv. Flavia Tortorella, ribadite le tesi sostenute con la memoria in atti, ha concluso per il proscioglimento del sig. Tuccillo Gennaro e della società Ecocity Futsal Genzano.

All'esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

#### La decisione



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Le risultanze istruttorie hanno confermato che il 7.11.2025, il sig. Vincenzo Tuccillo, all'epoca Dirigente accompagnatore della Società Ecocity Futsal Genzano, ancora in corso le inibizioni comminate da questo Tribunale con plurime pronunce (nn. 26-42-67/TFNSD/2025-2026) per complessivi mesi 18, faceva ingresso nel recinto di gioco in occasione della gara tra Ecocity Futsal Genzano e Active Network Futsal del 7.11.2025.

Tanto avveniva, per quanto emerso, sia prima della gara, che al termine della stessa.

In particolare, prima dell'inizio della gara, al momento dell'arrivo dei giocatori e al momento dell'ingresso del direttore di gara; al termine della gara, per festeggiare la vittoria e per la consegna di una maglia ricordo alla Società Futsal Messina.

Depongono in tal senso le concordi dichiarazioni dei soggetti sentiti dalla Procura federale nel corso delle indagini.

Il sig. Giovanni Zannola, arbitro della gara, così ha riferito: *“Ricordo che all'arrivo presso l'impianto sportivo il Tuccillo (Vincenzo) salutava i direttori di gara, dopo di che lasciava il terreno di gioco, nel quale non ha fatto ingresso durante lo svolgimento della partita”*.

Il sig. Marco Valenti, Presidente della società ASD Active Network Futsal: *“Ci siano salutati sicuro prima del riscaldamento dei ragazzi sul terreno di gioco”*.

L'ingresso all'interno del terreno di gioco al termine della gara è confermato:

- dal Commissario di campo, sig. Pacifico Maurizio (*“Per quanto da me visto, ha fatto ingresso (il riferimento è a Tuccillo Vincenzo: nds) all'interno del terreno di gioco circa venti minuti dopo la fine della gara, all'esito delle interviste radio e tv dei giocatori e degli allenatori”*);

- dal sig. Marco Valenti: *“Si confermo. La premiazione è avvenuta all'interno del terreno di gioco al termine della gara. [...] Anche a fine gara, sempre sul terreno di gioco, il sig. Tuccillo è tornato per salutare”*.

Boullouh Zirari Mohamed, calciatore della società Ecocity Futsal Genzano, viste le foto mostrategli e riconosciuti i soggetti e i luoghi raffigurati, ha riferito: *“Ricordo che la partita era contro l'Active Network Futsal, disputata il 7 novembre 2025 e che eravamo all'interno del terreno di gioco a fine partita, dopo il triplice fischio”*.

- dal sig. Taborda Paolo, tesserato per la Società Ecocity Futsal Genzano, che ha a sua volta riconosciuto il sig. Vincenzo Tuccillo nelle foto mostrategli dalla Procura federale riferite alla premiazione avvenuta a fine gara.

I comportamenti ascritti al sig. Vincenzo Tuccillo configurano violazione dell'art. 19, comma 3, del CGS, in quanto posti in essere in costanza di inibizione in occasione della gara disputata il 7.11.2025 tra le società Ecocity Futsal Genzano e Active Network Futsal.

Contrariamente alla tesi difensiva, infatti, con l'espressione *«in occasione delle gare»* il legislatore sportivo ha inteso vietare ai soggetti sottoposti a sanzione l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi non solo per l'arco di tempo strettamente compreso tra l'inizio e il termine della gara, ma anche nelle fasi precedenti e successive alla stessa, comunque con questa connessa. Diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che l'arrivo sul terreno di gioco dell'arbitro e dei calciatori non abbia nulla a che fare con la gara andrà di lì a poco a svolgersi, o che la presenza dei calciatori sul terreno di gioco al termine della gara, per l'eventuale cd «terzo tempo» o qualsivoglia premiazione, sia un fatto casuale, piuttosto che *«in occasione»* della gara appena conclusa.

Non sovviene alcuna estensione delle attività consentite dalla previsione dell'art. 9, comma 1, lett. h) del CGS richiamato dalla difesa, laddove ai soggetti colpiti da inibizione temporanea, cui è inibito ricoprire cariche federali o rappresentare le società in ambito federale, è sì consentito lo svolgimento di talune attività, ma solo in ambito amministrativo e patrimoniale.

Ed è invece ribadito, in ogni caso, il divieto, qui non oggetto di contestazione, *«di rappresentare le società di appartenenza in attività rivelanti per l'ordinamento sportivo»* (art. 9, comma 2, lett. a, CGS); di *«partecipare a qualsiasi attività degli organi federali»* (lett. b, art. cit.), nonché di accedere *«agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli»* (lett. c, art. cit.).

Ritenuta provata la responsabilità del sig. Vincenzo Tuccillo, vi è da dire che i comportamenti da questi posti in essere sono stati consentiti e non impediti dal legale rappresentante della società, la cui responsabilità consegue dall'omesso controllo dell'operato del tesserato inibito *«in occasione»* della gara.

All'accertamento della responsabilità del suo legale rappresentante e del suo tesserato consegue la responsabilità della società, chiamata a rispondere dei fatti loro ascritti a titolo di responsabilità diretta e oggettiva (art. 6, commi 1 e 2, CGS).

In punto sanzioni si premette che, per *“poter svolgere la funzione propria di prevenzione sociale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita”*, la sanzione deve rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall'art. 44, comma 5, CGS ampiamente e diffusamente esplicitati da CFA - S.U. n. 110-2022/2023; per tale ragione deve essere *“necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo.”*

Con riferimento al sig. Vincenzo Tuccillo, infine, deve considerarsi che la violazione del divieto di cui all'art. 19, comma 3, del CGS comporta un aggravamento della sanzione.

In parziale adesione alle richieste formulate dalla Procura federale, pertanto, sanzioni congrue da comminare sono quelle della inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti del sig. Gennaro Tuccillo e di mesi 10 (dieci) nei confronti del sig. Vincenzo Tuccillo, nonché dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00) nei confronti della Società Ecocity Futsal Genzano.

P.Q.M.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Gennaro Tuccillo, mesi 6 (sei) di inibizione;
- al sig. Vincenzo Tuccillo, mesi 10 (dieci) di inibizione;
- alla società Ecocity Futsal Genzano, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

IL RELATORE  
Amedeo Citarella

IL PRESIDENTE  
Carlo Sica

Depositato in data 11 giugno 2026

IL SEGRETARIO  
Marco Lai